



COMUNE DI LESA

PROVINCIA DI NOVARA

Aggiornamento sulla qualifica del gestore delle strutture ricettive in relazione all'imposta di soggiorno

Gentili gestori

con riferimento all'applicazione dell'imposta di soggiorno, desideriamo richiamare la vostra attenzione sulla recente pronuncia delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026.

La Corte ha definitivamente chiarito che, a seguito delle modifiche normative introdotte dal DL 34/2020, il gestore della struttura ricettiva deve essere qualificato responsabile d'imposta e non più agente contabile.

Questa qualificazione comporta alcune implicazioni operative e procedurali che vi invitiamo a considerare:

- **Competenza giurisdizionale:** eventuali controversie tra Comune e gestore relative a omesso, tardivo o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rientrano esclusivamente nella giurisdizione tributaria.
- **Obbligazione tributaria:** il gestore è obbligato al pagamento dell'imposta dovuta dai clienti, indipendentemente dall'effettivo incasso, con possibilità di esercitare azione di rivalsa nei confronti dei clienti. Non si tratta quindi di un semplice obbligo di custodia di somme già riscosse.
- **Adempimenti procedurali:** decade l'obbligo di rendere il conto giudiziale al Comune (modello 21) e il relativo giudizio innanzi alla Corte dei conti, anche per le annualità pregresse. Restano invece invariati l'obbligo dichiarativo annuale secondo il modello telematico del MEF e gli adempimenti periodici di versamento e comunicazione dell'imposta previsti dal regolamento comunale.

Alla luce di quanto sopra, invitiamo i gestori a verificare e, se necessario, aggiornare i propri processi e procedure interne per garantire piena conformità normativa, evitando possibili discrepanze operative.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti tecnici in materia.

Distinti saluti.

Lesa, 18/02/2026

La Responsabile del Settore

F.to Dott.ssa Elisa Ranuccio